

## **ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI**

**Art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009**

### **1. Analisi di contesto**

L'art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009 disciplina la figura del cosiddetto "steward" per le manifestazioni in luoghi di pubblico accesso ed utilizzo; una figura di controllo ma anche di coordinamento, che viene formata e iscritta, a seguito della partecipazione ad eventi, al relativo albo.

Per la manifestazione "Europe is Culture" saranno formati n. 30 ragazzi e ragazze che serviranno da gregari alla manifestazione stessa, assicurandosi, oltre all'apprendimento di conoscenze in aula, anche la messa in pratica di competenze sul campo.

Ai discenti verrà fornita una necessaria formazione preliminare e una successiva alla partecipazione all'evento stesso, necessaria per l'attestazione delle ore effettuate. Il costo del percorso formativo per questa evenienza è di € 50 p.p.

### **2. Descrizione della figura professionale**

1. *L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009, deve essere in grado di procedere alle attività di seguito elencate:*

a. Controlli preliminari:

- a1. osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- a2. adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.

b. Controlli all'atto dell'accesso al pubblico:

b1. presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b2. verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

b3. controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti

c. Controlli all'interno del locale:

c1. attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c2. concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

### **3. Articolazione dell'offerta formativa**

1. Obiettivo del corso è fornire una preparazione sia teorica, sia pratica adeguata e conforme alla normativa vigente per l'erogazione dei servizi di controllo delle attività

di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 6 ottobre 2009.

### **4. Durata del corso**

a. Il corso deve avere una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo;

b. in caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto. La ripresa nel corso successivo o presso altro Organismo attuatore e l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte avverranno secondo modalità stabilite dall'Organismo attuatore ricevente;

## 5. Contenuti formativi

a. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi deve acquisire conoscenze e capacità nelle seguenti aree tematiche:

### **AREA GIURIDICA (30 ORE)**

#### **Obiettivo formativo:**

predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i

#### **Conoscenze:**

- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo; compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo;
- collaborazione con le forze di polizia e delle polizie locali.

#### **AREA TECNICA (35 ORE)**

##### **Obiettivo formativo:**

operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi, assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.

##### **Conoscenze:**

- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nozioni di primo soccorso sanitario;
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, l'Aids e le malattie sessualmente trasmissibili.

#### **AREA PSICOLOGICO-SOCIALE (25 ORE)**

##### **Obiettivo formativo:**

utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.

##### **Conoscenze:**

- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili);
- tecniche di mediazione dei conflitti;
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi).

**Al termine tutti i moduli dovrà essere effettuata una prova finale selettiva. Sono ammessi alla prova finale soltanto coloro che hanno effettuato almeno il 90% delle presenze al percorso formativo.**

## **6. Requisiti per l'accesso ai corsi**

1. I corsi sono rivolti a cittadini italiani e stranieri, regolarmente presenti sul territorio

italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. età non inferiore ai 18 anni;
- b. Diploma di scuola media inferiore, ovvero assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

2. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero,

occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

La dichiarazione di valore è rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituto che ha rilasciato il titolo. Non sono accettate dichiarazioni di valore rilasciate da rappresentanze straniere in Italia.

3. I cittadini stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta la partecipazione attiva al corso. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti da parte dell'Organismo attuatore.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista, all'Organismo attuatore, entro l'inizio delle attività.

## **7. Attestati rilasciati**

Al candidato che supera la prova finale viene rilasciato un "Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti";

L'attestato deve contenere i seguenti elementi minimi:

- i. denominazione del soggetto formatore
- ii. dati anagrafici del corsista
- iii. titolo del corso e normativa di riferimento (regionale e nazionale)
- iv. durata del corso
- v. firma del soggetto attuatore

**L'Attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 6/10/2009 e, dunque, per l'esercizio dell'attività professionale.**